

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

DPR 21 novembre 2007 n. 235

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14-IV-2008

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, perciò la scuola comunicherà ad ogni iscritto copia del presente Regolamento d'istituto, affinché ciascuno studente/essa, assieme alla famiglia, ne possa prendere conoscenza.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

In fase di accoglienza la scuola realizza attività di orientamento in ingresso attraverso modalità diversificate:

- a) **Incontri di orientamento** presso le scuole medie del bacino di provenienza degli studenti dell'istituto
- b) **Scuola aperta**: incontri di orientamento nell'istituto con un primo approccio ai contenuti curricolari e disciplinari
- c) **Stage osservativi** per gli studenti: partecipazione all'attività didattica in orario curricolare
- d) **Preaccoglienza**: incontro informativo (di norma alla fine di maggio) con gli studenti iscritti al I° anno ed i loro genitori con lo scopo di approfondire le problematiche relative ai prerequisiti per affrontare il nuovo percorso scolastico

La scuola organizza anche importanti attività di orientamento in uscita per gli studenti del triennio fondamentali nel progetto formativo. (Cfr. P.O.F.).

La scuola, che fa proprio il metodo del dialogo e del confronto, stabilisce che ogni docente dedichi 1 o 2 ore all'inizio di ogni anno scolastico all'attività specifica di accoglienza, alla discussione, in ciascuna classe, della programmazione educativa per l'anno scolastico in corso.

La programmazione, relativa alla selezione dei contenuti e alla scansione, alla determinazione degli obiettivi didattici e alla definizione dei criteri e delle modalità della valutazione, in conformità al Piano dell'Offerta Formativa., sarà comunicata alla classe nel contesto di un dialogo costruttivo tra insegnanti e studenti/esse.

5. Ogni docente è tenuto a predisporre e a comunicare alla classe (in particolare nei consigli di classe) il piano di lavoro entro novembre. Questo documento è accessibile agli atti dell'istituto. Salva la necessaria e opportuna flessibilità didattica, insegnanti e studenti sono tenuti a rispettare la programmazione secondo gli accordi intercorsi. La stessa pratica di dialogo e confronto va garantita, a cura del docente coordinatore del consiglio di classe, nei riguardi della programmazione del consiglio di classe.

6. Ogni insegnante è tenuto a comunicare chiaramente ad ogni studente la valutazione anche numerica attribuita a ciascuna prova. Di fronte a ripetuti risultati scolastici carenti, l'insegnante attiverà, in collaborazione con il coordinatore, un colloquio con lo studente e la famiglia interessata, mirante ad accertare le ragioni dell'insuccesso e a suggerire allo studente le strategie idonee a superare la situazione di svantaggio. E' previsto il Servizio di Informazione e Consulenza per gli studenti, come indicato dal Piano dell'Offerta Formativa.

7. Se la prova consiste nella produzione di uno scritto, il tempo che l'insegnante destinerà alla revisione sarà congruo al tipo di prova somministrata (es.: test, tema, sintesi, relazione o altro); la consegna dell'elaborato dovrà di norma avvenire prima della prova successiva e in ogni caso prima dello scrutinio.

La revisione degli elaborati esplicita errori e carenze e tende a fornire indicazioni per il recupero.

Gli studenti sono tenuti a prendere seriamente atto di tali indicazioni e ad adoperarsi per colmare le proprie lacune.

8. Gli insegnanti si impegnano :

a non programmare più di tre prove scritte la settimana e, comunque, non più di una nello stesso giorno a non sottoporre l'allievo a più di due interrogazioni nello stesso giorno (una deroga è possibile solo nei casi eccezionali di studenti con un elevato numero di assenze o di concentrazione delle stesse) a tener conto, nell'assegnazione dei compiti individuali, del carico complessivo del lavoro scolastico, evitando sovraccarichi in giorni determinati ed abituando gli studenti ad un'organizzazione razionale e proficua dello studio domestico (cfr. P.O.F.).

9. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

10. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

11. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

12. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

Particolare importanza riveste la partecipazione attiva e propositiva alle attività progettate nel Piano dell'Offerta Formativa che danno accesso al credito scolastico.

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

La scuola si impegna a realizzare, nell'ambito dell'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, iniziative concrete per il recupero delle situazioni di ritardo e svantaggio. Le tipologie di tali attività didattiche sono elencate nel Piano dell'Offerta Formativa .Gli studenti/esse hanno il diritto/dovere di frequentare con

assiduità le attività di recupero o sostegno cui sono tenuti. Il consiglio di istituto nei limiti di bilancio è tenuto a garantire idonee risorse finanziarie che consentano lo svolgimento delle iniziative in parola.

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

13. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero; gli studenti hanno quindi diritto di discutere liberamente le questioni riguardanti il funzionamento della scuola nelle sedi opportune, le loro esigenze personali e sociali e anche le problematiche esterne alla scuola in un clima di serenità e garantendo un atteggiamento di collaborazione costruttiva. Possono pertanto riunirsi di diritto in assemblea di istituto e di classe, secondo la normativa vigente: un'assemblea di istituto al mese (tranne l'ultimo dell'anno scolastico), una assemblea di classe al mese¹. E' consentita la riunione del Comitato Studentesco in orario scolastico, in seguito a convocazione autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentiti i rappresentanti d'istituto. Rispetto a queste opportunità, le ore non utilizzate dagli studenti stessi possono essere destinate ad attività di carattere culturale, definite d'intesa con gli insegnanti, in linea con gli interessi degli studenti ed i progetti del Piano dell'Offerta Formativa.

Le condizioni per cui gli studenti possono disporre delle ore indicate per le loro iniziative sono le seguenti:

1. Le ore di assemblea di classe vanno richieste mese per mese, attuando una rotazione delle materie su cui esse incidono; le richieste di assemblea di classe vanno presentate dai rappresentanti di classe, congiuntamente, o dalla maggioranza assoluta degli studenti iscritti alla classe, con preavviso di almeno 48 ore e opportuno o.d.g.. In casi eccezionali il Dirigente può autorizzare assemblee preavvisate 24 ore prima della effettuazione;
2. L'assemblea d'istituto deve essere richiesta congiuntamente dai rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto; oppure dalla maggioranza assoluta degli studenti rappresentanti di classe, o, ancora, da almeno il 20% degli studenti e studentesse dell'istituto. Il preavviso per l'assemblea d'istituto (salvo le iniziative a diretta gestione studentesca) è di 4 giorni; in casi eccezionali il Dirigente e può autorizzare assemblee preavvisate 48 ore prima dell'effettuazione

E' opportuno che ogni assemblea studentesca venga verbalizzata.

14. Non sono consentite astensioni individuali o collettive dalle lezioni fondate su motivi fittizi. In questo caso, l'assenza non diversamente giustificata, va considerata nei registri di classe: "priva di giustificazione adeguatamente motivata". Nel caso in cui questo tipo di assenza coinvolga la maggioranza di una classe, il consiglio di classe potrà essere convocato per deliberare i provvedimenti o sanzioni che riterrà adeguati.

Nel caso in cui si manifestino nell'istituto problematiche che, a parere dei rappresentanti di classe o istituto, provocano un contenzioso con le autorità scolastiche, i rappresentanti stessi sono tenuti a chiedere un incontro finalizzato al tentativo di conciliazione con la Presidenza.

15. Gli studenti, al di fuori dell'orario di lezione, hanno diritto, sotto la loro responsabilità e nel rispetto di persone e di cose, di associarsi all'interno della scuola, di svolgere le proprie iniziative e di utilizzare i locali e le attrezzature. Le domande di accesso e di utilizzo saranno rivolte alla Presidenza che stabilirà, d'intesa con il D.S.G.A., le modalità relative a strutture, risorse, personale.

16. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

¹ L'attuale normativa, T.U. n. 297 del 16-IV-1994, prevede: una assemblea di istituto e una di classe al mese "nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, la seconda, di due ore". Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezioni.

3. *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.*
4. *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto.*
5. *Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.*
6. *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.*
7. *Gli studenti si impegnano a sottoporsi sempre alle verifiche senza elusioni e con l'osservanza scrupolosa delle consegne fissate dal docente responsabile*
8. *Gli studenti si impegnano a richiedere permessi di ritardi e uscite anticipate solo per motivi di necessità, tenendo conto sempre dell'importanza fondamentale degli impegni scolastici*
9. *Gli studenti si impegnano a tenere spenti cellulari o altri apparecchi portatili durante le lezioni e nel caso di Particolari urgenze richiedere al docente in servizio deroghe specifiche*
10. *Gli studenti sono tenuti a osservare tutte le norme di convivenza civile che delimitano i comportamenti leciti*
11. *Gli studenti sono tenuti a osservare le norme del regolamento d'istituto per tutti gli altri aspetti della vita scolastica non contemplati in questo statuto.*
12. *E' vietato portare o consumare a scuola bevande alcoliche.*

Art. 4 (Disciplina)

1. *I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.*
2. *I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.*
3. *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*
4. *In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.*
5. *Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*
6. *Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.*
7. *Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.*
8. *Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.*
9. *L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.*

10. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

11. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

14. Sono considerate infrazioni disciplinari le inosservanze dei doveri di cui all'art. 3 e quelle di cui al comma 9 e 10 di cui all'art. 4

15. Ferme restando le procedure e le garanzie di cui al presente articolo le sanzioni disciplinari previste sono le seguenti irrogate con la seguente gradualità:

- a) per inosservanze lievi agli obblighi di cui all'art. 3 c. 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12: ammonizione a voce oppure ammonizione scritta sul registro di classe con eventuale comunicazione alla famiglia
- b) per inosservanze gravi ai medesimi punti e nel caso di mancanze ai doveri di cui al punto 2 e 10 dell'art. 3:
 1. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni, commutabile in una delle seguenti attività, da svolgersi anche in orario aggiuntivo a quello delle lezioni:
 - 1) servizi di funzionamento della scuola
 - 2) collaborazione in attività di supporto organizzativo a iniziative didattiche, sotto la direzione di un docente
- c) per inosservanze di cui al comma 9 dell'art. 4 : allontanamento dalla Comunità Scolastica per più di 15 giorni
- d) per inosservanze di cui all'art. 4 comma 10: allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico

In ogni modo, nel caso di inosservanze al punto 2 dell'art. 3 lo studente deve rivolgere pubbliche scuse all'offeso.

16. Organi competenti:

1. le sanzioni di cui al capoverso 15 a) sono inflitte da un docente o dal Capo d'istituto.
2. Le sanzioni di cui al capoverso 15 b) sono inflitte, di norma, dal consiglio di classe
3. Le sanzioni di cui ai capoversi c) e d) del comma 15 sono inflitte dal consiglio di istituto

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

L'organo di garanzia per questo istituto è costituito dal docente, genitore e studente eletti nella Giunta Esecutiva e è presieduto dal Dirigente Scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami

proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

E' istituito l'organo di garanzia, a livello di istituto, per adempimenti di cui al presente articolo, composto dai membri della Giunta Esecutiva, escluso il personale A.T.A.

Art. 6 (Patto educativo di corresponsabilità). –

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Tale sottoscrizione coinciderà con il deposito della firma per il ritiro del libretto personale degli studenti a cui si alleggeranno gli art.1, 2 e 3 del presente statuto nei quali si identifica il Patto Formativo.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità

Art. 7 (Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno dopo la data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Esso può essere modificato previa consultazione degli studenti

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali dell'istituto è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.